

Buona sera a tutti ed ai lettori. Credo che la montagna abbia partorito il topolino, per il semplice banale fatto che una CILA è sempre atto del privato e suo tecnico **con giuramento di entrambi avente valore di fede.** Quindi è pacifico che il tecnico e il richiedente il superbonus siano obbligati ad eseguire l'accertamento di conformità sia edilizio, che sismico che di eventuali tutele ambientali gravanti sull'immobile su cui poi pensano di ottenere i benefici fiscali. Un giuramento inveritiero "alias" falso implica sempre il reato previsto e punito da art. 481 c.p. 8 o anche art 483 c.p.). La falsità sta nel giurare la conformità dello stato ante superbonus, quando la stessa legalità non sia ampiamente stata accertata e dimostrata. A nulla risolve che il DL abbia pensato di semplificare. La legalità ex ante non è ignorabile con tutte le procedure in capo prima al tecnico e poi anche al richiedente. Nulla risolve ipotizzare ante 01/09/1967 (con rinvio alla legge urbanistica base L. 1150/1942) o altre alchimie, perchè uno stato "ante operam" è legale se derivazione di interventi legittimi e del tutto conformi alla legge. Credo che molti sappiano che la giurisprudenza penale di cassazione penale non fa sconti su interventi nuovi su immobile che ante nuovi interventi non sia o legale, o stato sanato, o stato condonato o stato sanato in doppia conformità edilizia (fatto salvo il discrimen di cui sentenza Consulta 101/2013 sulla anche dovuta "doppia conformità sismica", per cui vedere Tar Molise sentenza n 169/2021), oppure sanzionato con sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ovvero in estrema "ratio" sottoposto a demolizione della parti impossibili a legalizzarsi. La Suprema Corte Penale afferma che i nuovi lavori ("id est" Superbonus) ripetono lo stato di illegalità dell'immobile principale non legale cui i secondo lavori afferiscono nella c.d. "**ripresa dell'attività criminosa originaria**", (cass. pen. n 648/2021; n. .11788/2021; n. 27993/2020). Anche la giustizia amministrativa è in linea con detto principio, (vedi Consiglio di Stato sentenze nn. 1468/2021 e n. 3840/2021). Come notorio i nuovi lavori che, per quanto sopra, siano illeciti trovano un decorso prescrizione solo dopo 5 anni dalla fine lavori, salvo il reato di falsità ideologica che è un delitto con prescrizione di 7,5 anni. A parte i recuperi forzosi da parte dello Stato per benefici indebiti percepiti. Mi preme infine far osservare ai lettori che non è ipotizzabile anche la tanto decantata (nel 110%) c.d. "atomizzazione" degli interventi tra condominiali e privati . Sul punto la giurisprudenza penale ed amministrativa sono granitiche nell'affermare che un intervento edilizio "...va compiuto in un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l' impatto effettivo complessivo.." (CdS nn 3164/2020 e 3412/2021). Del pari il giudice penale afferma che "...ai fini della configurabilità del reato edilizio, l'attività edificatoria va valutata nel suo complesso, non essendo consentito considerare separatamente i singoli componenti al fine di eludere il regime autorizzatorio previsto dalla normativa edilizia e urbanistica " (Cass. pen. nn. 29323/2020; 28495/2020; 6317/2021). Ne consegue senza dubbi che il c.d "stato legittimato" non è eludibile. Le responsabilità poi ricadono sul tecnico giurante e sul richiedente al pari esso stesso giurante. Cordiali saluti,. Mauro Federici ingegnere in Ancona===